

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1834}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI,
CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI,
CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI,
PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO,
ZAMBON, ZARRO, ZUECH**

Presentata il 25 giugno 1984

**Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende dare un'adeguata risposta ai gravi problemi previdenziali della categoria dei coltivatori diretti. Essa, infatti, si inquadra nell'ambito della riforma del sistema pensionistico tesa, nel suo complesso, all'armonizzazione della normativa previdenziale.

La progressiva diminuzione del sostegno finanziario dello Stato alla gestione pensionistica dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e la ridotta capacità contributiva della categoria dovuta, peraltro, anche alla persistente contrazione degli attivi, giustificano la presentazione della presente proposta di legge che intende porre fine all'esistenza di quelle di-

sparità di trattamento che, oltre a penalizzare la categoria, hanno contribuito all'esodo dalle campagne di generazioni successive di giovani. La stessa si prefigge, altresì, di incentivare, con vari strumenti che di seguito saranno illustrati, la presenza in agricoltura di nuove forze di lavoro.

I gravi problemi finanziari della gestione pensionistica degli agricoltori autonomi impongono una prima irrinviabile operazione, vale a dire il totale risanamento finanziario da articolarsi come segue:

assunzione a carico dello Stato del deficit patrimoniale fino alla data di en-

trata in vigore della nuova legge. Tale disavanzo patrimoniale si è andato accumulando nel corso degli anni per il progressivo difetto del concorso dello Stato che dall'inizio della Gestione assicurativa si è andato sempre più accentratamente affievolendo, salvi i concorsi previsti negli ultimi anni, a partire dal 1980, a copertura di ulteriori maggiori spese previste;

assunzione a carico dello Stato delle pensioni già liquidate alla data di entrata in vigore della emananda legge, delle pensioni superstiti dalle stesse derivanti e delle relative spese di amministrazione. Il numero delle pensioni già liquidate in rapporto al numero degli attivi rimasti fanno registrare lo squilibrio strutturale esistente nella Gestione.

A chiarimento ulteriore delle origini di tale situazione finanziaria si richiamano, altresì, le scelte di politica economica che, a partire dall'immediato dopoguerra, caratterizzarono l'opera dei Governi italiani, intesi a privilegiare il settore industriale al fine di renderlo competitivo nel quadro dell'economia comunitaria e mondiale. Tali scelte trovarono il loro risvolto negativo nell'abbandono dell'agricoltura, alla quale le leggi che si sono succedute attribuivano, a compensazione dello squilibrio dei redditi ed altresì in luogo di incentivi alla produzione, riduzioni di oneri parafiscali.

Dopo di ciò è necessario provvedere ad una ristrutturazione del sistema contributivo e del sistema di calcolo della pensione, tali da consentire, attraverso il collegamento con retribuzioni convenzionali e con i redditi agrari delle aziende, più qualificati importi pensionistici suscettibili di superare il trattamento minimo di pensione.

Tuttavia si precisa che, mentre la soddisfazione degli oneri pregressi da parte dello Stato mira ad eliminare le conseguenze dello squilibrato rapporto tra attivi e pensionati, anche per il futuro assetto della gestione è da prevedere l'apporto finanziario dello Stato che non può essere mantenuto al livello attuale di

lire 12.000 mensili. Tale esigenza di solidarietà, infatti, è determinata dalla persistente elevata età media degli assicurati, atteso che i giovani di età inferiore ai trent'anni addetti all'agricoltura sia in qualità di lavoratori autonomi che dipendenti, e per tutto il territorio nazionale, risultano in numero inferiore alle 300.000 unità. In sostanza, raccolta la contribuzione della categoria, da mantenersi entro limiti di sopportabilità, quant'altro risulti ancora necessario al fabbisogno finanziario della gestione, dovrà essere posto a carico dello Stato: diversamente operando si creeranno nuovi elementi di futuri squilibri finanziari. In tal senso si ritiene necessario, come già detto, che lo Stato assuma, oltre il disavanzo patrimoniale della gestione e l'onere delle pensioni già liquidate, anche le spese di amministrazione a queste ultime inerenti, che nell'ultimo bilancio preventivo INPS, relativo all'anno 1984, sono state indicate in circa 182 miliardi.

Per quanto riguarda la contribuzione ed il calcolo della pensione si è individuato nel rapporto esistente tra il reddito dell'addetto agricolo ed il reddito dell'addetto a settori extra-agricoli, pari a circa il 50 per cento, un elemento utile per la previsione di una realistica retribuzione convenzionale cui commisurare l'aliquota contributiva vigente a carico dei lavoratori dipendenti. A fini di solidarietà all'interno della categoria deve soccorrere la contribuzione commisurata al reddito agrario. Tali elementi, presi a base per il calcolo della contribuzione vengono, altresì, utilizzati per il calcolo della pensione in forma retributiva.

Al fine di favorire ed incentivare anche la presenza dei giovani in agricoltura, la proposta di legge che si presenta prevede la possibilità di costituire pensioni aggiuntive a quella obbligatoria, mediante il versamento volontario di contributi corrispondenti a classi di reddito convenzionale che, annualmente, dovranno essere rivalutate sulla base dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

Un'attenzione particolare la presente proposta di legge presta ai lavoratori, so-

vente giovani, appartenenti al nucleo familiare diretto-coltivatore che, pur prestando la propria attività in altri settori produttivi, si dedicano a tempo parziale al lavoro dei campi: si intende con ciò disciplinare questo aspetto particolare del lavoro agricolo prevedendo, nell'ambito della Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l'iscrizione negli elenchi di tali soggetti per le giornate che essi dedicano al lavoro agricolo. Tale previsione viene opportunamente condizionata al fine di evitare facili ricorsi a tali iscrizioni.

Inoltre, si pongono i problemi derivanti dall'omessa, fin qui, estensione della pensione privilegiata di invalidità agli autonomi di cui all'articolo 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903: ancorché gli agricoli siano tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in tale sistema restano alcune carenze di copertura, segnatamente in ordine alle malattie professionali non tabellate. Tali soggetti resi invalidi per simile causa di lavoro restano oggi privi di tutela e con la presente proposta di legge si intende superare tale situazione.

Ultimo, in ordine di esposizione, ma non certo di importanza, è il problema relativo al diritto alla pensione di reversibilità per i vecchi superstiti di coltivatore diretto.

Per tali soggetti, infatti, l'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevede, com'è noto, la concessione della pensione indiretta o di reversibilità alle stesse condizioni previste per l'assicurazione generale obbligatoria, subordinandola alla circostanza che il decesso dell'assicurato si sia verificato successivamente al 1° maggio 1969 e, se trattasi di superstite di pensionato, che la pensione del dante causa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.

Esigenze di giustizia sociale, il ridotto numero degli aventi diritto e la necessità di parificazione dei trattamenti persino con gli altri lavoratori autonomi, giustificano la previsione del diritto a percepire la pensione di reversibilità per questi vecchi superstiti alle stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti, nonché l'in-

dennità per morte nel caso in cui il coltivatore diretto defunto non abbia acquisito nella propria posizione assicurativa i requisiti utili a tramandare il diritto a pensione ai superstiti.

Passiamo ora ad una breve sintesi degli articoli della proposta di legge.

L'articolo 1 introduce per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri il sistema di calcolo della pensione analogo a quello del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sulla base del reddito complessivo annuo formato dal reddito agrario e da una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto ministeriale. L'articolo prevede, inoltre, il reddito da prendere in considerazione per gli anni anteriori al 1982, l'integrazione della pensione al trattamento minimo, nonché, in caso di anzianità contributiva superiore a 20 anni, una maggiorazione, sulla pensione integrata al minimo, pari al 2 per cento del reddito annuo complessivo.

L'articolo 2 stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione del reddito agrario tra i componenti attivi del nucleo familiare.

L'articolo 3 equipara, a decorrere dal 1° gennaio 1985, il trattamento minimo delle pensioni dei coltivatori diretti a quello dei lavoratori dipendenti ivi compreso il beneficio dell'ulteriore maggiorazione previsto a favore di coloro cui è stata attribuita una pensione con oltre quindici anni di contribuzione obbligatoria e figurativa.

L'articolo 4 introduce il sistema di calcolo su base retributiva delle pensioni supplementari e dei supplementi di pensione a carico della gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

L'articolo 5 dispone il finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri attraverso il versamento di contributi a percentuale sulla retribuzione convenzionale e sul reddito agrario. Prevede, inoltre, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, la soppressione del contributo addizionale.

L'articolo 6 prevede l'apporto finanziario dello Stato alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri in una misura

pari al 50 per cento della pensione sociale per ciascun trattamento pensionistico erogato.

L'articolo 7 detta norme per il risanamento finanziario della gestione, prevedendo che lo Stato assume a proprio carico il disavanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1984, l'onere di tutte le pensioni liquidate anteriormente a tale data, le pensioni superstiti che ne derivano, nonché le relative spese di amministrazione.

L'articolo 8 disciplina su nuove basi la prosecuzione volontaria dell'iscrizione alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

L'articolo 9 introduce per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri un sistema facoltativo di contribuzione su classi di reddito convenzionale al fine dell'acquisizione di pensioni aggiuntive.

L'articolo 10 prevede il riconoscimento della pensione privilegiata di invalidità a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

L'articolo 11 riconosce il diritto all'erogazione della pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i casi non previsti dall'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 12 disciplina l'iscrizione, in elenchi della categoria dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dell'attività agricola autonoma a tempo parziale svolta da coloro che operano prevalentemente in altri settori produttivi.

L'articolo 13 adegua il numero dei rappresentanti degli agricoltori autonomi in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS sulla base del rapporto esistente tra la consistenza numerica delle categorie autonome e la consistenza numerica dei lavoratori dipendenti: rispettivamente, circa 5 milioni e 11 milioni di unità.

L'articolo 14 integra le competenze del Comitato di vigilanza sulla Gestione, tenendo conto delle modifiche di disciplina indicate nella proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Trattamento di pensione).

La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1° gennaio 1985 in favore degli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito complessivo annuo.

Il reddito di cui al comma precedente è pari alla media dei redditi relativi ai cinque anni solari o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione, ottenuti sommando la retribuzione convenzionale di cui al successivo articolo 5, numero 1), e la quota di reddito agrario di cui al successivo articolo 2. Il reddito complessivo relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Il reddito da considerare per ciascun anno anteriore al 1982 è pari alla retribuzione media, rapportata ad anno che, nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modifiche e integrazioni, corrisponde al valore del contributo base versato dagli assicurati. Per gli anni 1982, 1983 e 1984 il reddito pensionabile è costituito dalla somma della retribuzione media suddetta e del reddito agrario utilizzato ai fini dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Per i periodi suddetti è, in ogni caso, fatta salva, ove risulti più favorevole, l'utilizzazione del sistema di calcolo previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

La pensione, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integrabile al trattamento minimo.

In caso di anzianità contributiva superiore ai venti anni l'importo della pensione non può, comunque, essere inferiore all'importo del trattamento minimo di cui al successivo articolo 3, maggiorato, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione oltre il ventesimo, di una quota pari al 2 per cento del reddito di cui ai precedenti commi.

ART. 2.

(Ripartizione del reddito agrario fra i componenti attivi del nucleo familiare).

Ai fini del calcolo della pensione, il reddito agrario imputato a ciascuna azienda è ripartito tra i componenti attivi del nucleo familiare, indipendentemente dalla effettiva percezione, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro realmente prestato da ciascuno di essi. L'attribuzione percentuale delle quote di reddito a ciascun coadiuvante familiare è attestata con dichiarazione del titolare dell'impresa da presentarsi al Servizio contributi agricoli unificati entro il 31 gennaio dell'anno seguente quello cui si riferisce il contributo di cui al successivo articolo 5, numero 2), mediante modulo appositamente predisposto dallo stesso Servizio.

Il reddito agrario di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore o superiore a quello corrispondente, secondo i rapporti desumibili dalle percentuali contributive di cui allo stesso articolo 5, numero 2), rispettivamente all'importo dei contributi minimi e massimi in esso stabiliti.

ART. 3.

(Trattamenti minimi di pensione).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico della gestione specia-

le per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri è pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le pensioni integrate al trattamento minimo, la quota base di cui al precedente articolo 1 e la quota di pensione eccedente il trattamento minimo sono soggette all'adeguamento automatico secondo la disciplina di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 ai pensionati della gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri si applica l'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché possano far valere un periodo di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi a quelli di decorrenza della pensione, superiore a 2340 contributi giornalieri.

Ai fini della determinazione del requisito di contribuzione di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

ART. 4.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, sono calcolate con le norme previste all'articolo 1 della presente legge per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della ge-

stione di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

ART. 5.

(Misura dei contributi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti sono determinati come segue:

1) una quota annua per ciascun iscritto, rapportata a 156 giornate, commisurata ad una retribuzione convenzionale, determinata ogni triennio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rapporto alle retribuzioni minime degli operai dell'industria, calcolate dall'Istituto centrale di statistica, nella misura media degli ultimi tre anni antecedenti l'anno di applicazione, tenendo conto della diversità dei redditi tra i vari settori. Tale quota è stabilita nella misura del 7,15 per cento, comprensiva del contributo base pari allo 0,11 per cento, ridotta al 3,60 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

2) una quota aggiuntiva, per ciascuna azienda familiare, commisurata al reddito agrario relativo all'anno precedente aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detta quota è stabilita, fino all'entrata in vigore della revisione degli estimi catastali, nella misura del 30 per cento, ridotta al 15 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537. Tale quota aggiuntiva non può essere comunque inferiore a lire 20.000 e superiore a lire 500 mila. I predetti limiti, che vengono adeguati ogni triennio con il decreto previsto al precedente numero 1), sono ridotti del 50 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. I contributi versati sino alla data suddetta sono trasferiti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

ART. 6.

(Apporto dello Stato).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, lo Stato concorre al finanziamento della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri assumendo a proprio carico per ciascuna pensione, escluse quelle supplementari, un onere pari al 50 per cento dell'importo della pensione sociale.

ART. 7.

(Risanamento finanziario della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Ai fini del risanamento finanziario della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1984 è posto a carico dello Stato.

È altresì posto a carico dello Stato l'onere delle pensioni liquidate dalla gestione speciale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 e l'onere delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime, nonché le relative spese di amministrazione.

ART. 8.

(Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di lavoro).

L'assicurato ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni quando:

a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di lavoro;

b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale ed assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

I superstiti dell'assicurato indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché:

1) la morte dell'assicurato risulti in rapporto causale diretto con finalità di lavoro;

2) dalla morte dell'assicurato non derivi ai superstiti il diritto di rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Le prestazioni di cui ai precedenti commi sono integrabili ai trattamenti minimi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Alle stesse si applicano gli aumenti derivanti da rivalutazione per perequazione automatica prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 9.

(Tutela del lavoro a tempo parziale).

Con decorrenza dal 1° gennaio 1985 i soggetti che, essendo prevalentemente occupati in altre attività e traendo dalle stesse la maggior fonte di reddito, lavorano nell'azienda agricola, di cui sono titolari o coadiuvanti, per un numero di giornate non inferiore a 52 annue sono iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e degli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.

Il titolare dell'impresa è tenuto a dichiarare al Servizio contributi agricoli unificati i componenti del nucleo familiare, che nel corso dell'anno sono impegnati a tempo parziale nell'azienda, entro il 31 gennaio dello stesso anno ovvero, per le lavorazioni stagionali, non oltre tre giorni prima dell'inizio, per ciascun soggetto dell'attività a tempo parziale. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il titolare dell'azienda deve dichiarare al Servizio contributi agricoli unificati, ai fini del versamento dei contributi, il numero delle giornate da ciascuno effettivamente lavorate nel corso dell'anno precedente.

Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono controfirmate dal coadiuvan-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

te. Le firme del titolare e del coadiuvante sono autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nei confronti di coloro che abbiano reso dichiarazioni false o infedeli al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio si applica una sanzione pecuniaria di lire 100.000.

ART. 10.

(Pensione indiretta o di reversibilità).

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge i superstiti indicati all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il diritto all'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11.

(Prosecuzione volontaria).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, ai fini dei versamenti volontari, si applicano le classi di reddito di cui alla tabella allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore

è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media della quota di reddito agrario presa in considerazione ai sensi del precedente articolo 2, negli ultimi tre anni di lavoro. I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 sono inseriti nella prima classe di reddito della suddetta tabella.

L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato dalla somma del contributo di cui al precedente articolo 5, numero 1), e del contributo di cui al numero 2) dell'articolo stesso, quale risulta dall'applicazione della percentuale in esso prevista al reddito medio di cui al precedente primo comma. I redditi relativi alla tabella indicata al primo comma sono adeguati annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Resta fermo l'importo del contributo volontario minimo stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

ART. 12.

(Pensioni per classi di contribuzione volontaria).

I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, iscritti alla Gestione speciale, possono, ai fini del conseguimento di pensioni aggiuntive a quella obbligatoria, accedere volontariamente a classi di contribuzione corrispondenti a classi di reddito convenzionale.

La gestione dei contributi e delle pensioni di cui al comma precedente è tenuta con evidenza separata contabile rispetto ai contributi obbligatori ed è affidata al Comitato amministratore della Gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Le classi di reddito convenzionale sono adeguate annualmente, e con effetto

dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria con l'arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

L'importo annuo della pensione aggiuntiva è pari, per ogni anno di contribuzione ed entro il limite massimo di 40 anni, al 2 per cento della media di tutti i redditi convenzionali annui sui quali sono stati versati i contributi ed è annualmente rivalutato con i criteri di cui al comma precedente.

Ai fini del calcolo della pensione i singoli redditi convenzionali sono computati nella misura adeguata vigente nell'anno in cui è stato versato l'ultimo contributo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati amministratori delle Gestioni speciali, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le classi di reddito convenzionale, la corrispondente aliquota contributiva, le modalità ed i termini dei versamenti.

L'aliquota contributiva anzidetta è soggetta a variazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati amministratori delle Gestioni speciali, al fine di assicurare l'equilibrio delle Gestioni stesse.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina vigente per le gestioni speciali obbligatorie.

ART. 13.

(Integrazione della composizione del consiglio di amministrazione).

Il numero 2) dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 2) sette rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui due in rappresentanza dei coltivatori diretti, uno in rappre-

sentanza dei coloni mezzadri, due in rappresentanza degli artigiani e due in rappresentanza degli esercenti attività commerciali; ».

ART. 14.

(*Competenze del Comitato di vigilanza*).

L'articolo 9 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — Spetta al Comitato:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della Gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni e contributi nella Gestione;

4) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi e prestazioni della Gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della Gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva di cui al precedente articolo 12;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS ».

TABELLA.

CLASSI DI REDDITO AGRARIO AI FINI DELLA PROSECUZIONE
VOLONTARIA PER COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

| <i>Classi di reddito</i> | <i>Reddito medio imponibile</i> |
|--------------------------|---------------------------------|
| da 926.401 a 1.158.000 | 1.042.200 |
| da 1.158.001 a 1.389.600 | 1.273.800 |
| da 1.389.601 a 1.621.200 | 1.505.400 |
| da 1.621.201 a 1.852.800 | 1.737.000 |
| da 1.852.801 a 2.070.000 | 1.968.600 |
| da 2.070.001 a 2.316.000 | 2.200.000 |
| da 2.316.001 a 2.779.200 | 2.547.600 |
| da 2.779.201 a 3.242.400 | 3.010.800 |
| da 3.242.401 a 3.705.600 | 3.474.000 |
| da 3.705.601 a 4.168.800 | 3.937.200 |
| da 4.168.801 a 4.632.000 | 4.400.400 |
| oltre 4.632.000 | 5.211.000 |
